

Statuto
del Consorzio “Sviluppo del freddo”

Titolo I

Costituzione e denominazione – sede – durata –
oggetto ed attività – obiettivi

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1. - Viene costituito, in Casale Monferrato, un Consorzio tra soggetti imprenditori (individuali e collettivi) operanti nel settore del freddo, nella filiera e nell'indotto ad esso correlati.

1.2. - Il Consorzio esercita attività esterna.

1.3. - La costituzione del Consorzio è stata promossa dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Casale Monferrato, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Alessandria, dai Comuni di Borgo San Martino, Coniolo, Mirabello, Occimiano, Terruggia, Ticineto, dalla Comunità Collinare Colli e Castelli del Monferrato, dalla Comunità Collinare della Val Cerrina, dall'Unione Industriale di Alessandria, dall'API di Alessandria, dall'Unione Artigiani di Casale Monferrato, dalla Confartigianato Provincia di Alessandria, dalle Confederazioni CGIL, CISL e UIL, dalla CGIL-FIOM, dalla CISL-FIM, dalla UIL-UILM.

1.4. - Il Consorzio viene denominato “Sviluppo del freddo” con acronimo “Consorzio S.d.F.”.

Art. 2

Sede

2.1. - Il Consorzio ha sede in Casale Monferrato.

2.2. – Con deliberazione del Consiglio direttivo, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Durata

3.1. - La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050. Il Consorzio potrà essere sciolto, prima della scadenza del termine, qualora ricorra una o più delle circostanze indicate nell'art. 2611, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, codice civile o da norma vigente. Le operazioni di liquidazione si svolgeranno secondo le modalità previste nel successivo art. 29.

3.2. - Alla scadenza, la durata del Consorzio potrà essere prorogata dall'Assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 4

Oggetto ed attività

4.1. - Il Consorzio ha per oggetto ogni attività tesa a: promuovere e coordinare la cultura scientifica, tecnologica e gestionale applicata al settore del freddo, al suo indotto e filiera; proporre ed avviare iniziative di ricerca ed innovazione di processo e prodotto; coordinare i progetti di ricerca già avviati, nell'ottica della migliore efficacia collettiva; realizzare iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, ricorrendo a soggetti accreditati da enti pubblici, ovvero riconosciuti per pluriennale professionalità; promuovere e coordinare iniziative di internazionalizzazione, di trasferimento ed acquisizione di know-how; promuovere e gestire azioni condivise fra aziende del

settore, altre realtà economiche affini, Università e Politecnico, agenzie formative e centri di ricerca, dipartimenti scientifici degli Atenei; promuovere e gestire attività di consulenza e trasferimento tecnologico fra imprese, centri qualificati ed istituzioni, per agevolare l'utilizzo di nuove tecnologie, con scambi anche a livello internazionale.

4.2. - Tale attività potrà essere espletata attraverso:

- a) la tutela degli interessi comuni (sia economici che scientifici) dei consorziati;
- b) la promozione e lo sviluppo della cultura, della produzione del settore.

4.3. - Il Consorzio potrà svolgere ogni altra attività necessaria ed utile per il raggiungimento degli obiettivi consortili.

4.4. - Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Ciò premesso, in ogni caso, il Consorzio potrà dotarsi di un'organizzazione manageriale efficace che consenta la realizzazione delle attività che rappresentano il suo oggetto e lo sviluppo della produzione di eccellenza dei consorziati.

Art. 5

Obiettivi

Il Consorzio opererà, attuando le varie ipotesi di intervento esemplificate nell'art. 4, nell'unico scopo di perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) consolidare e sviluppare la realtà produttiva casalese del freddo (costituita da aziende leaders, aziende medio-piccole, agenzie artigiane, aziende dell'indotto e della sub-fornitura) rendendola più competitiva per innovazione e qualità;
- b) avviare e gestire iniziative congiunte per affermare un vero polo di eccellenza del freddo, costituito da differenze produttive e di sinergie fra ricerca, conoscenza e produzione;
- c) qualificare, ulteriormente ed anche in modo collettivo, sui mercati esteri la capacità progettuale ed innovativa, realizzativa del polo casalese del freddo;
- d) consolidare e promuovere, all'intero settore del freddo, il patrimonio professionale delle maestranze e del management, favorendo incrementi occupazionali.

Titolo II

Partecipanti al Consorzio

Art. 6

Consoziati: requisiti di ammissione.

6.1. – Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, secondo la procedura di cui al successivo art. 8, gli imprenditori ed artigiani (individuali o collettivi)

- a) che abbiano la sede legale e/o la sede operativa e/o uno stabilimento destinato alla produzione di beni e servizi, nell'area del Monferrato casalese;
- b) la cui produzione sia riferibile al settore del freddo, alla più ampia filiera ed indotto;
- c) che non facciano ricorso a lavoro irregolare od allo sfruttamento di lavoro minorile;
- d) che osservino la normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- e) che non abbiano in corso procedure concorsuali, procedure di liquidazione coatta amministrativa, accordi di ristrutturazione dei debiti o, in ipotesi di imprenditori individuali, non siano interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno.

Art. 7

Tipologia dei soci

7.1. - I soci del Consorzio si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci accademici, soci promotori, soci sostenitori.

7.2. - I soci fondatori sono i soci sottoscrittori dell'atto costitutivo (ed anche quelli ammessi entro sei mesi dalla data dell'atto costitutivo) che s'impegnano a versare contributi in denaroogni anno e per i primi tre anni al fondo consortile. Dopo i primi tre anni, i soci s'impegnano a versare la quota determinata dallo Statuto.

7.3. - Soci accademici sono le università, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca che, accettando gli obiettivi e le finalità precisate nello Statuto, avanzano istanza ed

ottengono accettazione dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

7.4. - Soci ordinari sono i soci ammessi dopo sei mesi dalla data di stipula dell'atto costitutivo e s'impegnano a versare la somma di per ogni anno. Dopo il primo triennio, s'impegnano a versare la quota definita ai sensi dello Statuto.

7.5.- Gli enti locali e le autonomie funzionali di cui all'art. 1.3. partecipano al Consorzio in qualità di Soggetti Promotori.

Vengono iscritti in un apposito registro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo di cui all'art. 29 e non hanno diritto di voto in Assemblea.

7.6. - Gli enti locali e le autonomie funzionali, le associazioni di categoria, le fondazioni o le associazioni senza scopo di lucro, potranno partecipare al Consorzio conferendo ad esso risorse finanziarie o aiuti di ogni tipo in qualità di Soggetti Sostenitori. Sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo di cui all'art. 29 e non hanno diritto di voto in Assemblea.

7.7. - I Soci, i Soggetti Promotori ed i Soggetti Sostenitori hanno diritto di consultare il registro dei consorziati, il registro dei Soci Promotori e Sostenitori ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I Soci, i Soggetti Promotori ed i Soggetti Sostenitori hanno inoltre diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizia dello svolgimento dell'attività del Consorzio.

Art. 8

Ammissione dei soci

8.1. – Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio Direttivo.

Nella domanda, sottoscritta dall'interessato, il richiedente deve dichiarare di conoscere le disposizioni dello Statuto e di accettarlo integralmente, unitamente all'eventuale Regolamento interno. Nell'ipotesi che il soggetto richiedente sia un ente collettivo, la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione di chi ne ha la rappresentanza, deve essere da questi sottoscritta e deve recare in allegato la deliberazione dell'organo collegiale competente, se previsto dal relativo regolamento interno.

8.2. - Il richiedente allega alla domanda la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti per l'ammissione.

8.3. - L'accettazione della domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio

Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 23. La delibera di rigetto deve essere anche sommariamente motivata. La domanda può essere ripresentata, trascorsi sei mesi dalla sua comunicazione al richiedente, che deve avvenire entro quindici giorni a cura del Consiglio Direttivo.

8.4. - Il richiedente, contestualmente alla domanda di ammissione, deve versare la quota del contributo al fondo consortile per la prima annualità. Nel caso in cui la domanda venga respinta sarà restituito al richiedente quanto versato all'atto della presentazione della domanda.

8.5. - In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il consorziato viene iscritto nel registro dei consorziati, tenuto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

8.6. – L'ammissione di nuovi consorziati darà luogo a corrispondenti variazioni nelle quote dei partecipanti.

Art. 9

Obblighi dei consorziati

I consorziati si obbligano:

- a) ad osservare puntualmente lo Statuto ed il Regolamento interno, a perseguire gli obiettivi qui assunti;
- b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi dovuti;
- c) a rimborsare al Consorzio le spese sostenute nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per i loro inadempimenti inerenti l'esecuzione/attuazione del contratto;
- d) a prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi/obiettivi del Consorzio;
- e) ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio.

Art. 10

Recesso

10.1. - Il Socio consorziato può recedere dal Consorzio nei seguenti casi:

- a) modifica dell'oggetto, dell'attività o degli obiettivi del Consorzio;
- b) trasformazione del Consorzio;
- c) trasferimento della sede del Consorzio all'estero;
- d) modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione dei consorziati;
- e) proroga della durata del Consorzio.

10.2. Il recesso è esercitato mediante l'invio di comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo decorsi novanta giorni dalla data della sua comunicazione.

10.3. - Il consorziato receduto non ha diritto alla restituzione di quanto conferito nel fondo consortile. Il consorziato receduto sarà tenuto a corrispondere in favore del Consorzio la quota da lui dovuta, relativa all'esercizio in cui si è verificato il recesso.

Art. 11

Esclusione

11.1. - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 23, nei confronti del consorziato:

- a) che abbia perduto anche solo uno dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 6;
- b) che si sia reso inadempiente verso il Consorzio con riferimento al pagamento dei contributi dovuti;
- c) che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio;
- d) che si sia reso inadempiente con riferimento alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno;
- e) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- f) che abbia partecipato ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda e, più in generale, a qualunque operazione di ristrutturazione che alteri le caratteristiche iniziali del consorziato.

11.2.- È escluso di diritto il consorziato che sia dichiarato fallito ovvero assoggettato ad

altra procedura concorsuale o a liquidazione coatta amministrativa od ancora abbia stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti o, in caso di imprenditore individuale, sia stato interdetto o inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno.

11.3. - L'esclusione dev'essere comunicata al consorziato escluso senza ritardo e comunque entro trenta giorni. Tale comunicazione dev'essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo, in piego raccomandato con avviso di ricevimento e deve altresì contenere l'avviso al consorziato escluso della possibilità di impugnare il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Tribunale può sospendere l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

Art. 12

Trasferimento di azienda

12.1. - Nell'ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il cessionario subentra nel contratto di consorzio, senza l'obbligo di versare nuovamente il contributo per l'ammissione al Consorzio, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio.

12.2. - Per tale scopo viene presentata una domanda di subentro al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'azienda.

12.3. - In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio (art. 2610 c.c.).

Titolo III

Fondo consortile e contributi

Art. 13

Fondo consortile

13.1. - Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota pagata da ciascuno dei consorziati al momento dell'ammissione;
- b) dai contributi periodici e dagli eventuali contributi straordinari;
- c) dalle ulteriori contribuzioni previste nello Statuto e nel Regolamento;
- d) dall'importo delle penali che vengono poste a carico dei consorziati per eventuali loro inadempimenti ai sensi dello Statuto;
- e) dai contributi che vengano eventualmente versati dagli Enti Promotori e dagli Enti Sostenitori.

13.2. - L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) è determinato, dopo il primo triennio, ogni anno dall'Assemblea. In assenza di nuova determinazione, esso si intende invariato rispetto all'anno precedente.

13.3. - Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea delibera il loro ripianamento da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

13.4. - Salvo quanto stabilito dalla legge, il fondo consortile costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza del Consorzio.

13.5. - Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 14

Contributo periodico

14.1. - Ogni consorziato, oltre alla quota di ammissione, deve versare entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio un contributo periodico per fra fronte alle esigenze del Consorzio. Il consorziato inadempiente viene escluso dal Consorzio con le modalità stabilite.

14.2. - L'ammontare del contributo periodico dovuto da ciascun consorziato varia a seconda delle dimensioni dell'impresa, in termini di numero di addetti e di fatturato. I criteri di variazione dei contributi sono specificati nel Regolamento.

14.3. - L'ammontare del contributo periodico viene determinato ogni anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal precedente comma. Il Consiglio

Direttivo provvede a richiederne il pagamento ai consorziati tramite avviso affisso presso la sede del Consorzio e comunicato ad ogni consorziato tramite fax o a mezzo di posta elettronica entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

Art. 15

Ulteriori contribuzioni

15.1. - Le ulteriori spese riconducibili a specifiche attività del Consorzio rese a favore solo di alcuni dei consorziati gravano su coloro a favore dei quali l'attività è svolta, in proporzione alla loro partecipazione all'attività stessa, secondo il riparto approvato dal Consiglio Direttivo.

15.2. - Ogni consorziato deve rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

Attività di collaborazione

Ogni impresa consorziata è tenuta a contribuire alla crescita del patrimonio culturale del Consorzio e del Settore del freddo, tramite apporti di docenze, di studenti che hanno frequentato master e/o corsi di perfezionamento e di know how. Le aziende s'impegnano, altresì, ad ospitare, in stage e/o tirocinio pratico, gli allievi di corsi formativi. Nel caso in cui l'azienda ospiti in stage e/o tirocinio pratico più diallievi potrà beneficiare di sconti sui contributi.

I soci accademici garantiscono gli apporti scientifico-culturali di cui il Consorzio necessita.

Titolo IV

Organi del Consorzio

Art. 17
Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 18
Costituzione dell'Assemblea e diritto di voto dei consorziati

18.1. - L'Assemblea è formata da tutti i consorziati i quali hanno diritto a votare a condizione che abbiano completamente versato i contributi.

18.2. - A ciascun consorzio spetta un voto in assemblea; ai consorziati con più di 50 dipendenti spettano due voti.

Art. 19
Convocazione assemblea

19.1. - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i consorziati, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

19.2. - L'avviso di convocazione può essere effettuato, oltre che mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo posta elettronica o via fax, ai recapiti indicati dai consorziati all'atto dell'ammissione e risultanti dal registro dei consorziati, e deve pervenire a questi almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

19.3. - In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, personalmente o per delega, tutti i consorziati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Collegio dei Sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

19.4. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

19.5. - Ogni consorziato può delegare un altro consorziato a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può ricevere più di una delega.

La delega: a) deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Presidente del Consiglio Direttivo; b) può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente; c) non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; d) è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

19.6. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e trascritte in apposito libro che rimane a disposizione dei consorziati per la consultazione.

19.7. - La deliberazione approvata con il voto determinante dei consorziati che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, è invalida ed è impugnabile qualora possa recare danno al Consorzio. L'azione deve essere esercitata entro tre mesi dall'adozione della delibera da ogni consorziato, consigliere assente o dissenziente e, se nominato, dal Collegio dei Sindaci, con il procedimento di cui all'art. 31.

Art. 20

Convocazione, costituzione e competenze dell'Assemblea ordinaria

20.1. - Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che sia rappresentata la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati

intervvenuti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza, calcolata per teste, dei presenti o comunque rappresentati. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea. Entrambi sottoscrivono il verbale.

20.2. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) approvazione del bilancio preventivo;
- c) determinazione della quota dovuta da ogni consorziato all'atto dell'ammissione;
- d) determinazione del contributo periodico ed eventualmente straordinario dovuto dai consorziati;
- e) elezione e revoca (anche *ad nutum*) dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione del loro eventuale compenso ai sensi dell'art. 22;
- f) elezione e revoca (solo per giusta causa) dei componenti il Collegio dei Sindaci, ove istituito, e determinazione del loro compenso;
- g) deliberazione dell'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo.

20.3. - L'Assemblea delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

20.4. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano e una volta per l'approvazione del bilancio preventivo che il Consiglio Direttivo deve redigere e sottoporre all'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

20.5. - L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta si renda necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consorziati.

20.6. - Qualora il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Direttivo non provvedano alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nei casi previsti dall'art. 24.4. e qualora ne abbiano fatto richiesta un quarto dei consorziati, vi provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci o, in sua assenza, ogni consorziato ed ogni Socio Promotore e Sostenitore.

Art. 21

Costituzione e competenze dell'Assemblea straordinaria

21.1. - L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o comunque rappresentati.

21.2. - L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la proroga della durata o lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 22

Consiglio Direttivo

22.1. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e si compone di:

- a) membri eletti tra i consorziati o loro delegati in numero tale da costituire $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del Consiglio;
- b) membri(o) nominati(o) su proposta avanzata dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Casale Monferrato, anche per conto ed in rappresentanza degli altri Soci Promotori, che costituiscano $\frac{1}{4}$ (un quarto) del Consiglio.

22.2. - In ogni caso, il numero dei membri del Consiglio Direttivo (di seguito anche "Consiglieri") non potrà essere inferiore a 4 unità né eccedere le 12 unità.

22.3. - Le proposte di nomina di cui al punto b) devono essere presentate, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea riunita per la nomina del nuovo Consiglio.

22.4. - Il Consiglio Direttivo elegge fra i membri nominati ai sensi del precedente punto a), il suo Presidente ed il Vicepresidente.

22.5. - Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso, il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi

delegati ed avocare a sé le operazioni rientranti nella delega.

22.6. - Il Consiglio dura in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina dei consiglieri di cui al precedente punto a). Spirato tale termine, decadono dalla carica anche i consiglieri eventualmente nominati successivamente e dev'essere convocata l'Assemblea per la nomina. Nel frattempo l'ordinaria amministrazione spetta al Collegio dei Sindaci, se nominato o, in sua assenza, al consigliere rimasto in carica.

22.7. - Il consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci, ove istituito. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, i rimanenti membri permangono in carica a meno che non venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, nel qual caso l'intero Consiglio Direttivo decade. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito dall'Assemblea.

22.8. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca con urgenza l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione, formulando eventualmente apposito invito nei confronti dei soggetti che hanno avanzato la proposta di nomina relativa ai consiglieri che sono venuti a mancare, perché provvedano a indicare i sostituti.

22.9. - Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove istituito, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, assumendo la direzione e la rappresentanza del Consorzio. Ove non venga istituito il Collegio dei Sindaci, l'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di ogni consorziato. Il soggetto che provvede alla convocazione dell'Assemblea ha diritto a che gli altri consorziati gli rimborsino le eventuali spese sostenute a tal fine. In caso di più convocazioni effettuate da soggetti legittimati, farà fede quella effettuata per prima. Si intende effettuata per prima quella il cui avviso di convocazione viene affisso per primo nella sede del Consorzio.

22.10. - Al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai suoi componenti, anche se muniti di deleghe, non spetta alcun compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea all'atto della nomina.

22.11. - I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo.

22.12. - Si applicano inoltre le norme che stabiliscono le cause di decadenza o

ineleggibilità relative agli amministratori delle società per azioni chiuse (art. 2382 c.c.).

Art. 23

Convocazione del Consiglio Direttivo

23.1. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri che presentino l'elenco delle materie da trattare.

23.2. - Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà dei componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

23.3. - Il consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al Collegio dei Sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di consigliere delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

23.4. - Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

23.5.- Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedente commi (obbligo di trasparenza, astensione e motivazione) ovvero nel caso di deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto determinante del consigliere interessato, la deliberazione medesima, qualora possa recare danno al Consorzio, può essere impugnata, entro tre mesi dalla sua adozione, da ogni consigliere assente o dissenziente e da ogni consorziato e, se nominato, dal Collegio dei Sindaci, con il procedimento di cui all'art. 31.

23.6. - Le riunioni del Consiglio si possono svolgere in luogo diverso dalla sede legale del Consorzio se ciò corrisponde a precise esigenze del Consorzio o del Consiglio, purché in Italia.

23.7. - Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in videoconferenza o tramite tecnologie analoghe a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il

Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione per stendere e sottoscrivere il relativo verbale.

23.8. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Amministrazione del Consorzio

Al Consiglio Direttivo è conferito ogni potere in ordine agli atti concernenti l'amministrazione del Consorzio; la responsabilità dei suoi componenti è regolata dalle norme sul mandato. Il Consiglio non può conferire ad un consigliere o ad un terzo il generale potere di amministrazione né ordinaria né straordinaria del Consorzio. Può però delegare, con le modalità di cui al precedente art. 22 dello Statuto, uno o più consiglieri o uno o più procuratori a svolgere operazioni o compiti espressamente individuati.

Al Consiglio spetta altresì provvedere alla gestione del fondo consortile e controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte (art. 2605 c.c.). Ove sia nominato il Collegio dei Sindaci, la competenza in materia di controllo spetta a quest'ultimo organo.

Art. 25

Presidente del Consiglio Direttivo

25.1. - Al Presidente del Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) dare opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- e) riscuotere, a nome e per conto del Consorzio, dalla Pubblica Amministrazione o

da privati somme di denaro, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciano quietanza liberatoria;

f) tenere il registro dei consorziati, nonché il registro dei Soci Promotori e Sostenitori.

25.2. - Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vicepresidente nonché ad altri consiglieri o, con speciale procura, ad impiegati del Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 26

Rappresentanza del Consorzio

26.1. - Il Presidente ha il potere di rappresentanza generale del Consorzio. Egli deve esercitare tale potere nei limiti del mandato e della volontà espressa dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati che difendano e rappresentino il Consorzio avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.

26.2. - In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza del Consorzio è attribuito al Vicepresidente.

26.3. Ai consiglieri delegati ed ai procuratori eventualmente nominati ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, spetta la rappresentanza nei limiti della procura.

Art. 27

Collegio dei Sindaci

27.1. - La nomina del Collegio dei Sindaci è facoltativa, ma diviene obbligatoria nel caso in cui il fondo consortile superi l'ammontare dio qualora la presenza di detto organo sia necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

27.2. - Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Uno dei membri effettivi è scelto in una rosa di soggetti indicati dai Soci Promotori. A tale fine, ciascun Ente Promotore può indicare

solo un soggetto. Gli Enti Promotori devono presentare le loro indicazioni al Presidente del Collegio Direttivo, a pena di irricevibilità, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea riunita per la nomina del Collegio dei Sindaci.

27.3. - Sono eleggibili alla carica di sindaco solo i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto, le norme in tema di collegio sindacale delle società per azioni non quotate.

27.4. - Il Collegio dura in carica tre anni.

27.5. - Ai componenti del Collegio dei Sindaci viene attribuito dall'Assemblea un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

27.6. Il Collegio dei Sindaci si riunisce e delibera secondo le norme dettate dallo Statuto per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

27.7. I membri del Collegio dei Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

27.8. Al Collegio dei Sindaci spetta il compito di vigilare sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.

Titolo V

Disposizioni varie

Art. 28

Bilancio

28.1. - Il bilancio di esercizio deve essere redatto per ogni anno solare e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che deve discuterlo e deliberare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per il deposito presso il registro delle imprese.

28.2. - Il bilancio di esercizio si compone di un preventivo e di un consuntivo, entrambi redatti secondo la normativa dettata per la S.p.A. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa relative all'esercizio successivo ed è predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea che su di esso deve deliberare entro il 30 novembre

di ogni anno.

Art. 29

Scioglimento del Consorzio

29.1. - Il Consorzio è sciolto di diritto nei casi previsti dall'art. 2611 c.c. o altri previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

29.2. - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dai Soci Promotori e Sostenitori sarà devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio, individuati dall'Assemblea all'atto della nomina dei liquidatori.

29.3. - Si applicano, in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto, le disposizioni del codice civile in tema di liquidazione di società di capitali (artt. 2487 e segg. c.c.).

Art. 30

Regolamento

30.1. Il funzionamento del Consorzio, anche per quanto riguarda la ripartizione delle spese e dei contributi, la determinazione delle quote ed il rilascio di deleghe, sarà meglio disciplinato da un regolamento che deve essere approvato all'unanimità da tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 31

Clausola arbitrale

31.1. - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i consorziati, o tra i consorziati e il Consorzio, in ordine all'interpretazione/esecuzione dello Statuto e del Regolamento interno e/o avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, oppure nei confronti dei consiglieri o dei sindaci, se nominati, o dei liquidatori o tra questi o da essi

promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di consorziato, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino.

31.2. - La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico che sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Torino.

31.3. - Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.